

(2186-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere il 20 giugno 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo italiano e quello francese hanno inteso regolare la condizione giuridica dei Cimiteri che accolgono rispettivamente nel territorio dell'altro paese i propri militari caduti nell'ultima guerra.

All'uopo è stato concluso il 20 giugno 1950 l'accordo la cui approvazione è prevista nel disegno di legge che viene ora all'esame del Senato.

In Italia esistono tre Cimiteri, a Roma, a Napoli e a Venafro, riservati appunto ai militari francesi caduti nell'ultima guerra. In virtù dell'Accordo concluso (articoli 1, 3 e 4) i terreni su cui i detti Cimiteri sono costruiti sono ceduti gratuitamente in uso dal Governo italiano al Governo francese, ed il Governo italiano prende a suo carico la manutenzione dei Cimiteri stessi; all'incontro gli eventuali abbellimenti,

o costruzioni di edifici, di monumenti commemorativi, di alloggi per guardiani, di recinti, o nuove piantagioni ecc., sono a carico del Governo francese.

È contemplato poi il personale (art. 5) addetto alla manutenzione dei detti tre Cimiteri: esso è reclutato e retribuito dall'Autorità italiana.

Indipendentemente dai ripetuti tre Cimiteri, il Governo italiano si assume la manutenzione e conservazione delle tombe militari francesi che si trovino fuori di essi.

L'articolo 7 poi dichiara che a titolo di reciprocità, analoghe facilitazioni spettano al Governo italiano per l'istallazione e manutenzione

di Cimiteri di guerra dei propri militari inumati in Francia e nel territorio dell'Unione Francese. Per i militari italiani caduti in Tunisia le facilitazioni medesime vengono limitate ai quattro Cimiteri di Chebedda, Teboulbou, Biserta e Sidi el Hani.

È convenuto che alle spese per il trasferimento delle Salme provvede lo Stato a cui il militare caduto appartiene.

L'Accordo suddetto, fondato sul principio della reciprocità, è ispirato al sentimento di onore e di riconoscenza dovuto ai caduti in guerra, e merita l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambi di lettere, il 20 giugno 1950.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti degli esercizi futuri.